



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ONORANZE FUNEBRI

Art. 1 – atti propedeutici alle esequie

Gli atti necessari all'espletamento del servizio funebre, per coloro che decedono presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria di Siracusa sono rilasciati dall'Ufficiale dello Stato Civile ai familiari del defunto o, su delega, all'impresa di onoranze funebri liberamente scelta.

Art. 2 – attività di competenza del personale ospedaliero

Il personale del reparto provvede a:

- Comporre il defunto (staccare eventuali cateteri, tubi, sacche, ecc)
- Rimuovere eventuali monili e oggetti personali restituirli ai familiari
- Espletare tutte le procedure previste e trasmetterle alla Direzione Medica di Presidio
- Trasportare la salma presso la camera mortuaria dopo la prevista osservazione di 2 ore dall'intervenuto decesso.

Per dette attività non è dovuto alcun compenso al personale dipendente dell'Azienda, né questo può essere preteso, come disposto dal codice di comportamento aziendale.

Art. 3 – affidamento incarico all'agenzia di onoranze funebri

L'individuazione e l'affidamento dell'incarico del servizio di onoranze funebri è una libera scelta dei familiari del defunto, che, avvalendosi di qualsiasi mezzo di informazione, possono rivolgersi a qualsiasi impresa esercente tale attività.

Le imprese di onoranze funebri devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti in materia, e sono tenute ad agire in nome, per conto e con il preventivo consenso dei familiari affidatari del servizio.

Nessuna impresa di onoranze funebri ha l'affidamento del servizio di gestione delle attività connesse al decesso dei pazienti in ambito ospedaliero e di gestione della camera mortuaria.

E' tassativamente vietato ai dipendenti dell'Azienda dare indicazioni nominative, raccomandare o in altro modo procurare servizi alle agenzie di onoranze funebri.

Art. 4 – modalità di conferimento dell'incarico all'agenzia di onoranze funebri

I congiunti del defunto devono conferire delega all'impresa di onoranze funebri liberamente scelta, compilando il modulo di incarico predisposto dalla Direzione Medica dei Presidi ospedalieri.

Art. 5 – modalità ed oggetto dei servizi funebri

La negoziazione del servizio funebre deve avvenire su iniziativa dei congiunti del defunto al di fuori della struttura ospedaliera.

E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri di includere nel prezzo del servizio prestato quello relativo alla funzione religiosa svolta nei presidi ospedalieri.

Art. 6 – Accesso e stazionamento delle imprese di onoranze funebri nella struttura ospedaliera

I titolari e i dipendenti delle imprese di onoranze funebri possono accedere alle camere mortuarie solo in virtù della delega prevista all'art. 4, mantenendo un comportamento decoroso, rispettoso e ispirato a principi di correttezza

Gli stessi possono trattenersi unicamente presso i locali delle camere mortuarie per il tempo

strettamente necessario alle incombenze relative alle attività di loro spettanza, che si individuano, oltre che nell'atto di consegna della delega, qualora non abbia provveduto il familiare, nella vestizione del defunto e nell'organizzazione della partenza del feretro.

E' fatto divieto ai titolari e operatori delle imprese di onoranze funebri di accedere o intrattenersi nella struttura ospedaliera per fini clientelari e procurarsi servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti dell'Azienda o operatori esterni che per la loro attività specifica operino, a qualunque titolo, all'interno dei Presidi ospedalieri (es. personale delle impresa di pulizia, ecc.).

E' fatto assoluto divieto di pubblicizzare l'attività delle imprese di onoranze funebri in qualsiasi modo o forma all'interno dei Presidi ospedalieri dell'Azienda.

Art. 7 – controlli e sanzioni

La Direzione Medica dei presidi vigila sull'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento. L'Azienda si riserva, ove ne ricorrano gli estremi, di segnalare all'Autorità competente eventuali atti di inosservanza, con facoltà di procedere in sede disciplinare nei confronti dei propri dipendenti eventualmente inadempienti.

Chiunque venga a conoscenza di fatti che costituiscano violazione delle norme previste nel presente regolamento, è tenuto a darne comunicazione alla direzione medica dei presidi per i provvedimenti del caso.

Art. 8 – orario di apertura camere mortuarie

L'apertura al pubblico delle Camere Mortuarie è disposto dalla Direzione Medica dei presidi coniugando le esigenze organizzative del servizio con il desiderio dei familiari di vegliare il proprio congiunto e viene stabilita per tutti i presidi dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Eventuali deroghe saranno autorizzate dai Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri.

Art. 9 – pubblicazione del regolamento

Il presente regolamento è pubblicato sul sito web aziendale alla voce regolamenti e depositato presso la direzione medica dei presidi ospedalieri ed è affisso e consultabile dagli interessati presso i locali delle camere mortuarie.